

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 13

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori BORRONI e BRATINA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Modifica degli articoli 89 e 109 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La durata degli interventi nelle discussioni del Senato è già, teoricamente, piuttosto contenuta: venti minuti per gli interventi in discussione generale, nonchè per le repliche dei relatori e del Governo, dieci per le dichiarazioni di voto e per qualsiasi altro intervento (articolo 89 e articolo 109 del Regolamento). A questi limiti se ne possono aggiungere altri, decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (articolo 55, comma 5) o dal Presidente (articolo 84).

Nella realtà, più importanti della regola sono le cosiddette eccezioni che normalmente sono ammesse come prassi. Il Presidente, «apprezze le circostanze», può aumentare fino a sessanta minuti il tempo concesso agli interventi in discussione

generale, limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo, e quello delle repliche (articolo 89) e a quindici minuti il tempo delle dichiarazioni di voto (articolo 109):

Forse, più che ridurre i tempi normali, conviene escludere le cosiddette eccezioni. L'articolato che segue contiene, comunque, entrambe le proposte.

In pratica, si propone di dimezzare i tempi attualmente previsti, di eliminare le eccezioni per quanto riguarda le repliche e le dichiarazioni di voto e di consentire l'ampliamento dei tempi concessi ad un oratore per Gruppo solo nell'ambito del contingentamento dei tempi disposto dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, e non già in aggiunta ai tempi normali.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 89 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «venti minuti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci minuti»;

b) le parole da «il Presidente ha tuttavia facoltà» fino a «Gruppo parlamentare.» sono sostituite dalle seguenti: «La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, nel quadro della ripartizione dei tempi di cui all'articolo 55, comma 5, può consentire ad un oratore per ciascun Gruppo di utilizzare un tempo superiore, entro il limite di trenta minuti»;

c) le parole da «salva sempre» alla fine sono soppresse.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti»;

b) le parole da «il Presidente» a «quindici minuti.» sono soppresse.